

CRONOPROGRAMMA DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(ex art. 42-bis, co. 3, e 2501, comma 1, c.c.)

DELL'ASSOCIAZIONE “CNCA SOLIDARIETÀ” NELL'ASSOCIAZIONE “CNCA APS”

Caratteristiche delle due associazioni:

L'associazione incorporata è “CNCA Solidarietà”, un'associazione non riconosciuta di persone fisiche, iscritta all'anagrafe delle ONLUS. CNCA Solidarietà è proprietaria di un immobile ed ha un mutuo ipotecario in essere con una banca.

L'associazione incorporante è “CNCA APS”, un'associazione non riconosciuta di enti giuridici, attualmente in trasmigrazione dal registro nazionale delle APS (*ex* l. 383/2000) al RUNTS: nell'aprile 2022 ha deliberato di voler acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 CTS e di voler migrare dalla sezione APS alla sezione Reti Associative del RUNTS (la procedura è stata attivata su istanza di CNCA e non si è ancora completata, sicché, allo stato attuale, CNCA è ancora da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, una APS senza personalità giuridica “in trasmigrazione”).

Effetti della fusione per incorporazione:

L'associazione incorporante (CNCA APS) assume i diritti e gli obblighi dell'associazione incorporata (CNCA Solidarietà), proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (2504-*bis*, comma 1, c.c.). L'associazione incorporata si estingue.

FASE	ATTO	TERMINI	RESPONSABILITÀ
<i>Adempimenti preliminari alla trasformazione</i>			
1/a	<p>Redazione del progetto di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501-<i>ter</i>, comma 1, c.c.</p> <p><u>Nota esplicativa:</u></p> <p>L'organo amministrativo delle associazioni partecipanti alla fusione deve predisporre un progetto di fusione dal quale devono in ogni caso risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo, denominazione sociale, sede delle associazioni partecipanti alla fusione; - statuto della società incorporante con eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; - data a decorrere dalla quale le operazioni delle associazioni partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della associazione incorporante; - trattamento riservato agli associati della incorporata 	Al più presto	CdA delle due associazioni

	Opportuno che il progetto illustri e giustifichi altresì la fusione sotto il profilo giuridico ed economico (art. 2501- <i>quinquies</i> , comma 1, c.c.)		
1/b	Pubblicazione del progetto di fusione ex art. 2501-ter, comma 2, c.c., nel sito Internet delle due associazioni, nonché comunicazione al RUNTS e al Ministero del Lavoro che dovrà fornire il proprio parere sull'operazione (poiché concretizza di fatto una devoluzione patrimoniale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 460/1997), nonché ad eventuali creditori principali; deposito presso la sede sociale e invio via email agli associati	Al più presto	CdA delle due associazioni
1/c	Redazione, secondo le norme del bilancio d'esercizio, della situazione patrimoniale delle due associazioni aggiornata ad una data non anteriore a 120 giorni alla pubblicazione del progetto di fusione (art. 2501- <i>quater</i> , comma 1, c.c.) <u>N.B.: la situazione patrimoniale può essere sostituita dall'ultimo bilancio se chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno della pubblicazione del progetto di fusione</u> (art. 2501- <i>quater</i> , comma 2, c.c.)	Al più presto	CdA delle due associazioni
<i>Procedura di trasformazione</i>			
2/a	Delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione e loro pubblicazione (come per il progetto	Almeno 30 giorni dopo la pubblicazione del progetto di	Assemblee delle due associazioni

	<p>di fusione)</p> <p><u>Nota esplicativa:</u></p> <p>Quorum per le modifiche statutarie per CNCA</p> <p>Voto favorevole dei 3/4 degli associati, ma meglio ancora sarebbe l'unanimità per CNCA Solidarietà, i cui soci dovrebbero altresì dichiarare di accettare di non aderire al CNCA incorporante</p> <p>Forma <u>(non serve atto pubblico perché non sono riconosciute: da verificare col Notaio)</u></p>	<p>fusione (art. 2501-ter, comma 4, c.c.)</p>	
2/b	<p>Richiesta di autorizzazione del Ministero del Lavoro ai sensi del d.lgs 460/97</p>	<p>Subito dopo le delibere di fusione</p>	<p>CdA delle due associazioni</p>
2/c	<p>Atto pubblico di fusione</p> <p><u>Nota esplicativa:</u></p> <p>Art. 2504, co. 1, c.c.: “La fusione deve risultare da atto pubblico”</p>	<p>Dopo almeno 60 giorni dalla pubblicazione delle delibere assembleari che approvano il progetto di fusione, se non vi è stata opposizione dei creditori ed ottenuto il parere ministeriale ex art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 460/1997</p>	<p>Rappresentanti legali delle due associazioni e Notaio</p>
<i> Pubblicità ed efficacia della trasformazione </i>			
3/a	<p>Deposito dell'atto di fusione al RUNTS (art. 2540, co. 2 c.c.)</p>	<p>Subito dopo la delibera di trasformazione</p>	<p>Notaio</p>

3/b	Efficacia della trasformazione	Dall'avvenuto deposito dell'atto di fusione al RUNTS (2504-bis, comma 2, c.c.)	